



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di decisione che modifica la riserva stabilizzatrice del mercato del sistema EU ETS per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote

Dossier n° 151 -
28 aprile 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di decisione COM(2026)153</i>
Data di adozione	<i>1° aprile 2026</i>
Base giuridica	<i>Art. 192, paragrafo 1, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Mercato; protezione dell'ambiente; regolarizzazione del mercato; sistema Ue di scambio delle quote di emissione; gas a effetto serra; politica ambientale dell'UE; riduzione delle emissioni gassose</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>14 aprile --- VIII Commissione ambiente</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>8 giugno 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

Per rafforzare il **sistema di scambio di quote di emissione dell'UE** (EU ETS), il 1° aprile 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che modifica la decisione sulla **riserva stabilizzatrice del mercato** (MSR).

La riserva stabilizzatrice del mercato EU ETS e l'invalidazione delle quote

La riserva stabilizzatrice del mercato (**MSR**) è stata concordata nel 2015 con l'obiettivo di riequilibrare domanda e offerta e di rendere il mercato del carbonio più resiliente a futuri *shock* di grande entità. È stata istituita nel 2018 ed è **entrata in funzione nel 2019**.

La MSR adegua di anno in anno l'offerta di quote da mettere all'asta nell'ambito del sistema ETS dell'UE in base a soglie predefinite del **numero totale di quote in circolazione (TNAC)**. Il funzionamento della MSR, basato su regole, non lascia margine di discrezionalità alla Commissione europea o agli Stati membri.

Quando il **TNAC supera i 1096 milioni**, l'MSR **ritira quote dalle aste**, riducendo l'offerta nel mercato del carbonio dell'UE. Le quote vengono ritirate dalle aste in misura pari al 24 % del TNAC, su un periodo di 12 mesi.

Quando il **TNAC scende al di sotto dei 400 milioni**, l'MSR **immette** 100 milioni di **quote all'asta**, aumentando l'offerta nel mercato.

A partire dal 2024, viene applicato un meccanismo di assorbimento specifico quando il TNAC è compreso tra 833 e 1096 milioni, per mitigare l'effetto soglia e offrire alle parti interessate maggiore fiducia riguardo all'offerta prevista di quote alle aste nel breve termine. In particolare, l'MSR continua a ritirare quote dalle aste, ma il volume di ritiro è pari alla differenza tra il TNAC e 833 milioni.

Dal 2017 la Commissione pubblica con cadenza annuale il calcolo del numero totale di quote in circolazione (TNAC). Questo dato costituisce l'unico indicatore per determinare se le quote debbano essere immesse o rilasciate dalla riserva. Il TNAC per il 2024 è stato pubblicato il 28 maggio 2025. Il termine per la pubblicazione annuale è il 1° giugno.

A partire dal 2023, le **quote** detenute nel MSR al di sopra di una certa soglia vengono **invalidate** ogni anno e non possono più essere rilasciate. Nel 2023 tale soglia era corrispondente al numero totale delle quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente. A partire dal 2024, la **soglia applicabile** è passata dall'essere dinamica al valore fisso di **400 milioni di quote**, al fine di garantire un livello prevedibile di quote presenti nella riserva.

Il 1° gennaio **2023** sono state **invalidate 2,5 miliardi di quote** detenute dall'MSR. Il 1° gennaio **2024** ne sono state invalidate **381 milioni**, mentre **271 milioni** quote sono state invalidate il 1° gennaio **2025**.

La proposta pone fine al **meccanismo di invalidazione delle quote** della riserva al di sopra della soglia di 400 milioni, per migliorare la capacità della **MSR** di rispondere agli sviluppi futuri del mercato, **preservando** nel contempo la **struttura** del sistema **basata su regole**.

Fa seguito all'annuncio della presidente della Commissione europea von der Leyen al Consiglio europeo di marzo 2026 e si inserisce nel quadro del dibattito politico e istituzionale sulla futura revisione dell'EU ETS.

Contesto, motivazione dell'intervento, valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interessi

Contesto politico

Le conclusioni del Consiglio europeo e le dichiarazioni della Commissione europea

La revisione dell'EU ETS è stata al centro delle discussioni del **Consiglio europeo** del **19 marzo 2026** che, nelle conclusioni, ha invitato la Commissione europea a presentare la **revisione dell'ETS al più tardi entro luglio 2026**, per ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e attenuare il suo impatto sui prezzi dell'energia elettrica, compresi i correlati costi della catena di approvvigionamento, e sul riorientamento delle attività. Ciò preservando nel contempo il ruolo essenziale di tale sistema nella transizione climatica ed energetica attraverso un segnale di prezzo basato sul mercato per le emissioni di carbonio che stimoli gli investimenti e l'innovazione.

Al termine della riunione, alla conferenza stampa congiunta con il presidente Costa, la presidente von der Leyen ha dichiarato che la Commissione sta lavorando alla revisione dell'ETS, che include una traiettoria più realistica per le quote gratuite oltre il 2034 e condizioni di parità per il settore marittimo, e ha annunciato che proporrà l'istituzione di un fondo da 30

miliardi, l'**ETS Investment Booster**, con cui, attraverso 400 milioni di quote ETS, i Paesi membri potranno finanziare progetti per la decarbonizzazione.

Nel programma per il 2026 della Commissione europea l'aggiornamento del **sistema di scambio di quote di emissione dell'UE** (EU ETS) per gli impianti marittimi, aerei e fissi e della pertinente **riserva stabilizzatrice del mercato** è fissato per il III trimestre dell'anno (per approfondimenti sulle intenzioni del Governo italiano rispetto a tale revisione si veda il dossier del Servizio RUE relativo alla relazione programmatica del Governo e al programma di lavoro della Commissione del 2026).

Da ultimo, il 13 aprile 2026 la presidente von der Leyen ha rilasciato una dichiarazione sull'**impatto della situazione in Medio Oriente** sull'UE, facendo riferimento alla proposta in esame, alla revisione complessiva dell'ETS, nonché ad un'imminente consultazione degli Stati membri rispetto all'aggiornamento dei parametri di riferimento dell'ETS da realizzarsi utilizzando tutte le flessibilità che il testo giuridico offre.

La posizione del Governo italiano

Nell'informativa urgente alla **Camera dei deputati** del 9 aprile 2026, il Presidente del Consiglio Meloni ha referito che nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026 l'Italia ha ottenuto che venisse inserita la possibilità per gli Stati membri di adottare **misure nazionali urgenti** in grado di **mitigare il prezzo dell'energia nel breve termine**, ETS compreso, e tutto ciò in attesa di una **revisione organica** di questo strumento, sempre prevista dalle conclusioni, per ridurne strutturalmente la volatilità e l'impatto sui prezzi dell'energia.

Ha riferito inoltre che l'Italia è a lavoro con la Commissione europea e che, alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo, è fiduciosa nella possibilità di ottenere l'autorizzazione per il decreto Energia (decreto legge n. 21 del 20 febbraio 2026, convertito in legge con la legge n. 49 del 10 aprile 2026) con cui ha chiesto che l'ETS non comportasse un aumento del costo delle rinnovabili.

Ha infine ribadito che il Governo continuerà a chiedere di **sospendere temporaneamente** l'applicazione dell'ETS alla **produzione di elettricità da fonti termiche**, almeno fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente.

Anche l'11 marzo 2026, in occasione delle comunicazioni alle Camere prima della riunione del Consiglio europeo, il Presidente Meloni aveva ribadito l'attività svolta dal Governo italiano a livello europeo per chiedere, in attesa della necessaria revisione annunciata, di **sospendere urgentemente l'applicazione dell'ETS alla produzione di elettricità da fonti termiche**.

Al di là di questa misura emergenziale urgente, aveva sottolineato la necessità di una **revisione** che corregga strutturalmente l'effetto inflativo legato all'applicazione congiunta delle regole europee di fissazione del prezzo dell'energia elettrica e dell'ETS; la proroga delle quote gratuite per le industrie energivore; la riduzione della volatilità del prezzo delle quote ETS attraverso l'introduzione di un *cap*, oppure escludendo dal mercato degli ETS gli attori non industriali, così da limitare ogni speculazione finanziaria.

A seguito della discussione generale, la Camera **ha approvato** la risoluzione n. 6-00242 (Mantovani, Giglio Vigna, Rossello, Carfagna ed altri) e la risoluzione n. 6-00243 riformulata (Richetti, Boschi, Magi ed altri), ad eccezione dei capoversi 1, 3, 11 e 14 del dispositivo e della premessa.

La risoluzione 6-00242 impegna il Governo ad affrontare con urgenza, assieme alla Commissione europea, la definizione di interventi per ridurre immediatamente i prezzi dell'energia, a partire dalla possibilità di una **sospensione provvisoria dell'applicazione dell'ETS alla generazione termoelettrica** come primo obiettivo e da una sua **revisione** che adatti il suo funzionamento al mutato contesto europeo e internazionale e ne corregga gli aspetti che si sono rivelati dannosi per la competitività del nostro sistema industriale.

La risoluzione n. 6-00243 impegna il Governo ad operare in sede di Consiglio europeo affinché, per la durata della crisi in atto e sino al rientro di condizioni di normalità dei mercati energetici, sia **sospesa** l'operatività del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), ovvero siano adottate misure equivalenti di salvaguardia, al fine di evitare ulteriori aggravii sui costi energetici e produttivi, con

particolare riguardo alle imprese energivore e ai settori maggiormente esposti, preservando competitività, livelli occupazionali e continuità delle filiere industriali.

Il dibattito europeo sulla revisione dell'EU ETS

La discussione del Consiglio europeo è stata preceduta da riunioni e iniziative di gruppi di Paesi favorevoli o contrari alla revisione dell'ETS.

In particolare, da fonti informali si apprende che nel corso dei **lavori preparatori della riunione del Consiglio europeo del 19 marzo 2026**, in sede di COREPER, l'**Italia**, sostenuta da Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria, avrebbe posto l'accento sulla necessità di intervenire con urgenza sul tema dei prezzi dell'energia e sull'impatto dell'ETS e ribadito l'importanza di un rispetto in concreto del principio di neutralità tecnologica. Avrebbe sottolineato altresì l'opportunità di chiedere una sospensione temporanea dell'ETS fino al termine della crisi, accompagnata da misure mirate e di breve periodo. Sul tema sono emerse **posizioni divergenti** tra Paesi favorevoli a misure rapide quali la sospensione dell'ETS – come Polonia, Italia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, e Grecia – per ridurre i prezzi dell'elettricità e Paesi per i quali le modifiche all'ETS avrebbero un impatto negativo sulla pianificazione delle imprese.

Da fonti informali si apprende altresì che il sistema ETS ha rappresentato uno dei principali temi di discussione anche al **Consiglio Energia del 16 marzo 2026**, durante il quale diversi Stati membri - tra cui Spagna, Portogallo, Germania, Finlandia, Francia, Slovenia, Lettonia, Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda - hanno ribadito il proprio sostegno al mantenimento del sistema ETS come pilastro della politica climatica europea, mentre altri Paesi – tra cui Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria e Romania – hanno espresso preoccupazione per l'impatto sui costi dell'energia. L'**Italia** avrebbe evidenziato come i prezzi dell'elettricità in Italia siano tra i più elevati dell'Unione europea e che nel sistema elettrico nazionale il prezzo dell'elettricità è determinato dal gas per oltre il 60% delle ore, rendendo particolarmente rilevante l'impatto del costo della CO₂ nel sistema ETS sulla produzione termoelettrica. L'Italia avrebbe quindi chiesto una riflessione a livello europeo sull'impatto dell'ETS nel settore della generazione termoelettrica, al fine di migliorare prevedibilità dei prezzi e ridurre effetti distorsivi nel mercato, pur mantenendo l'impegno verso gli obiettivi di decarbonizzazione.

I capi di Stato e di Governo di **Italia**, Austria, Croazia, Grecia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia avrebbero inoltre inviato una **lettera alle istituzioni dell'UE** chiedendo una **revisione approfondita del sistema ETS** che includa un'estensione delle quote gratuite oltre il 2034, nonché un approccio graduale all'eliminazione delle quote gratuite a partire dal 2028. Hanno inoltre chiesto di accelerare la revisione che dovrebbe essere presentata al più tardi alla fine di maggio.

In senso contrario, invece, **otto Stati** (Danimarca, Olanda, Svezia, Finlandia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Lussemburgo), avrebbero presentato un **non paper** con il quale hanno sottolineato che apportare modifiche fondamentali, mettere in discussione lo strumento stesso o sospenderlo costituirebbe un passo indietro molto preoccupante, non solo in termini di ambizione climatica, ma anche perché indebolirebbe i segnali di prezzo del carbonio che sostengono investimenti e stabilità del mercato.

In precedenza, nel corso della **riunione dei Paesi 'Friends of Industry' del 25 febbraio 2026**, formato informale che riunisce i ministri dell'industria di alcuni Stati membri per coordinare le posizioni in vista dei Consigli europei e del Consiglio Competitività, il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso ha **riferito** l'intenzione di chiedere alla Commissione europea la **sospensione dell'ETS**, fino a una sua profonda revisione che intervenga sia sui parametri di riferimento delle emissioni, sia sui meccanismi di assegnazione delle quote, incluso il rinvio della graduale eliminazione delle quote gratuite, e che introduca un meccanismo stabile di sostegno per le imprese esportatrici, non ancora compiutamente definito nella riforma del CBAM. Tale posizione, secondo quanto **riferito** dal ministero, sarebbe stata ribadita anche alla **riunione dell'Alleanza ministeriale per le industrie ad alta intensità energetica (Ministerial Alliance for Energy-Intensive Industries)**, formato di coordinamento tra Stati membri sui principali dossier che incidono sulla competitività dei settori energivori, e al Consiglio competitività.

Modifica della riserva stabilizzatrice del mercato del sistema di scambio di quote di emissioni 2 dell'UE (EU ETS 2)

Con riferimento al **sistema di scambio di quote di emissioni** nei settori del trasporto su strada, degli edifici e di altri comparti interessati (c.d. EU ETS 2), la Commissione europea il 27 novembre 2025 ha già presentato una proposta di modifica della decisione relativa alla corrispondente **riserva stabilizzatrice**; proposta rispetto alla quale, il 18 febbraio 2026, il Consiglio ha adottato, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali (per approfondimenti si veda il dossier predisposto dal Servizio RUE della Camera).

Presso la Camera, in esito all'esame ai fini della verifica della conformità al principio di **sussidiarietà**, la **Commissione Politiche dell'UE** ha adottato, il 24 febbraio 2026, un documento recante una **valutazione conforme** sulla proposta.

La proposta ha fatto seguito ad una lettera inviata in risposta alle preoccupazioni di 19 Stati, tra cui l'Italia, e presentata al Consiglio Ambiente del 21 ottobre 2025, con la quale il **commissario Hoekstra** aveva riferito che la Commissione fosse al lavoro su una serie di **misure** per mantenere sotto controllo i prezzi dell'ETS 2 e sostenere ulteriormente la transizione verso il riscaldamento e la mobilità puliti. Oltre alla modifica della riserva stabilizzatrice del mercato proposta, tra le altre misure relative al quadro di attuazione dell'ETS 2 figurano l'**avvio anticipato** delle **aste ETS 2** e una nuova **struttura di prefinanziamento** per gli Stati membri (**ETS2 Frontloading Facility**) della **Banca europea degli investimenti** in collaborazione con la Commissione europea.

Nella riunione del **Consiglio europeo** del 23 ottobre 2025 i leader dell'UE avevano preso atto nelle conclusioni di tale intenzione, manifestata anche dalla Presidente von der Leyen in una lettera inviata ai capi di Stato e di Governo, e **avevano invitato** la **Commissione** a **presentare** una **revisione** del quadro di attuazione dell'**ETS 2**, compresi tutti gli aspetti pertinenti.

La piena **operatività** dell'**EU ETS 2** è stata **posticipata** di un anno, dal 2027 al **2028**, dal regolamento, recentemente approvato, che fissa il traguardo climatico intermedio dell'UE per il 2040.

Motivazione dell'intervento

Ai sensi della decisione relativa alla riserva stabilizzatrice del mercato la Commissione europea è tenuta a **monitorare** il **funzionamento della riserva**, a riesaminarla periodicamente alla luce di un'analisi del mercato delle quote EU ETS e a **presentare**, se del caso, una **proposta legislativa**. La proposta in esame risponde quindi a una conclusione specifica di tale riesame.

La Commissione, in particolare, riferisce che dalla sua entrata in vigore, la disposizione relativa all'**invalidamento** delle quote nella riserva ha interessato un totale di **3,2 miliardi di quote**, ripristinando nell'EU ETS l'equilibrio tra domanda e offerta, e che **mantenere** nella riserva stabilizzatrice del mercato un **maggior numero di quote**, anziché invalidarle, potrebbe garantire una riserva di liquidità essenziale per **gestire le tensioni future del mercato**.

In questo modo si intende contribuire a salvaguardare il funzionamento ordinato, agevole ed efficiente del quadro dell'EU ETS che – secondo quanto riferito dalla Commissione nelle Domande e risposte che accompagnano la proposta – sta riducendo le emissioni, la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di combustibili fossili e guidando gli investimenti nell'energia pulita e autoctona. La proposta in esame risponde all'esigenza, comunque riconosciuta dalla Commissione, di **modernizzare** il **sistema** affinché rimanga efficace, flessibile e reattivo alle mutevoli condizioni di mercato.

La **revisione generale** dell'EU ETS di **luglio 2026** includerà poi eventuali **adeguamenti pertinenti** per mantenere la riserva stabilizzatrice del mercato adatta allo scopo nel prossimo decennio, valutando anche l'adeguatezza dei parametri utilizzati per determinare se procedere all'immissione di quote nella riserva o al loro svincolo.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione riferisce che la proposta si basa: sulla **consultazione** dei **portatori di interessi** a seguito del riesame del 2021 dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato; sulla consultazione dei portatori di interessi in vista del loro imminente riesame del 2026; sui **riscontri** degli **Stati membri**; su **discussioni periodiche** con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi in merito a diverse questioni relative all'attuazione dell'EU ETS al fine di migliorarne il funzionamento e l'efficacia.

Nella relazione illustrativa che accompagna la proposta comunica che la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica ha indicato come modifica più importante l'adeguamento della regola di invalidamento per le quote detenute nella riserva e l'aumento delle stesse al di sopra della soglia di 400 milioni.

Valutazione d'impatto

La Commissione **non ha svolto** una **valutazione d'impatto** ritenendo che la proposta abbia beneficiato del lavoro svolto per la valutazione d'impatto dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato relativa alla proposta di riesame generale di luglio 2026; questa ha evidenziato la necessità di accelerare l'*iter* per mettere fine quanto prima all'invalidamento delle quote detenute nella riserva e mantenerne un numero maggiore, in quanto, in caso contrario, si ridurrà l'offerta cumulativa disponibile sul mercato nei prossimi decenni, aumentando la carenza complessiva di quote e determinando prezzi più elevati ora e in futuro.

La Commissione riferisce inoltre che diversi elementi della valutazione d'impatto che accompagna la direttiva che ha modificato la riserva stabilizzatrice del mercato nel 2023 contribuiscono alla valutazione della modifica mirata proposta.

Si ricorda che, con una analoga motivazione o in ragione dell'urgenza dell'intervento, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che ciò non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative. Anche il Mediatore europeo ha adottato una raccomandazione con cui ha criticato il modo in cui la Commissione europea ha applicato le proprie norme volte a "legiferare meglio" durante la preparazione di diverse proposte legislative. La raccomandazione evidenzia alcune carenze procedurali che potrebbero costituire un caso di cattiva amministrazione, in particolare l'interpretazione estensiva del concetto di urgenza, utilizzata per eludere le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **due articoli**.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 5 (relativo all'entrata in vigore) della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato per stabilire che a partire dalla data in cui entrerà in vigore la proposta in esame **cessa di applicarsi l'articolo 1**, paragrafo 5 *bis*, della medesima decisione **che invalida** le **quote** detenute nella riserva stabilizzatrice dell'EU ETS al di sopra della soglia di 400 milioni.

L'**articolo 2** stabilisce che la proposta, una volta approvata, **entrerà in vigore il terzo giorno** successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 192**, **paragrafo 1**, del **TFUE** che stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa

ordinaria, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'UE per realizzare gli obiettivi dell'articolo [191](#) in materia di **politica ambientale**.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto gli obiettivi dell'**EU ETS**, che opera come un **sistema** a livello dell'UE in modo **pienamente armonizzato**, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dall'azione unilaterale degli Stati membri, ma possono essere conseguiti al meglio a livello di Unione proprio in ragione della portata e degli effetti del sistema. Analogamente, poiché la riserva stabilizzatrice del mercato è uno strumento per garantire la stabilità del mercato delle quote dell'EU ETS, il suo obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente mediante un'azione non coordinata da parte degli Stati membri.

Sostiene inoltre che i cambiamenti climatici sono un **problema transfrontaliero**, in cui un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare l'azione nazionale e locale in modo più efficace di un'azione non coordinata.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia **rispettato** in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 in modo efficace sotto il profilo dei costi, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato delle quote di emissione dell'EU ETS.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria**. Al Parlamento europeo è stata assegnata alla **Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (ENVI)**.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato dai parlamenti di **Svezia**, **Finlandia**, **Polonia** (Senato), **Germania** (Bundesrat) e **Romania** (Senato).

Nessuna di tali assemblee ha segnalato al momento di aver individuato aspetti rilevanti o di avere informazioni importanti da scambiare.

